

## Allegato A

# DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

## INDICE

**ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

**ART. 2 - Istituzione dell'Elenco degli avvocati patrocinatori del  
Comune**

**ART. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco**

**ART. 4 - Formazione dell'Elenco**

**ART. 5 - Validità , variazione e aggiornamento dell'Elenco**

**ART. 6 - Modalità di scelta dell'avvocato**

**ART. 7 - Conferimento degli incarichi e obblighi di informazione**

**ART. 8 - Affidamenti di carattere eccezionale**

**ART. 9 - Pubblicità**

**ART. 10 - Disciplina in materia di protezione dei dati personali**

**ART. 11 - Norme di rinvio**

### **ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

La presente disciplina è finalizzata alla formazione di un Elenco di Avvocati del Libero Foro per l'eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza legale e patrocinio in procedimenti giudiziari (art. 17, c. 1 lett. d, numero 1 D.lgs. n. 50/2016), nei casi in cui il Comune non possa essere rappresentato e difeso dall'Avvocatura Civica.

### **ART. 2 Istituzione dell'Elenco degli Avvocati patrocinatori del Comune**

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, è istituito apposito Elenco di professionisti avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui approvazione è demandata al Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Legali, secondo le modalità di seguito descritte.

L'Elenco è unico e suddiviso in tre sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato – Corte dei Conti – Commissioni Tributarie

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE - LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili, Giudice del lavoro, Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

L'iscrizione nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l'attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati, costituendo mero riferimento per eventuali conferimenti di incarichi.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle domande e nei curricula, chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi.

L'acquisizione delle candidature e l'eventuale successiva iscrizione nell'Elenco non costituisce:

- in alcun modo giudizio di idoneità professionale e/o graduatoria di merito;
- alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi ai professionisti iscritti;
- l'attribuzione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

### **ART. 3 Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco**

Nell'Elenco possono essere iscritti i professionisti Avvocati, singoli e associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non siano mai stati destinatari di provvedimenti disciplinari di radiazione o di sospensione dall'Albo;
- non abbiano mai subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- non abbiano mai subito condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- abbiano la polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale;
- non si trovino in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi con il Comune di Chioggia.
- siano iscritti all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni;

Non possono essere inseriti nell'Elenco coloro che:

1. al momento dell'iscrizione, hanno in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro il Comune di Chioggia. I professionisti inseriti nell'Elenco che promuovono giudizi contro l'Ente o assumono incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno cancellati dal predetto Elenco;
2. rivestano la carica di assessore, consigliere o Sindaco all'interno del Comune di Chioggia

### **ART. 4 Formazione dell'Elenco**

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta dell'avvocato professionista, singolo o associato, in non più di due sezioni di cui all'art.2, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, deve contenere:

- a) autocertificazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., in ordine ai requisiti di cui all'art.3, nonché l'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le

- Giurisdizioni Superiori e relativa data;
- b) curriculum vitae e professionale, corredato dalla copia di un valido documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
  - c) dichiarazione di impegno a:
    - non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Chioggia o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto eventualmente instaurato;
    - determinare il compenso professionale per l'incarico di difesa che verrà eventualmente conferito non oltre l'ammontare minimo previsto dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e s.m.i.;
    - comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
  - d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente disciplina.

I requisiti necessari per l'inserimento nell'Elenco devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Per gli Studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente associato.

#### **ART. 5 Validità, variazione e aggiornamento dell'Elenco**

L'Elenco è valido fino al 31/12/2020

I professionisti, che hanno presentato domanda e che sono in possesso dei requisiti precedentemente descritti, vengono inseriti in ordine alfabetico in ciascuna Sezione dell'Elenco nella quale hanno fatto richiesta.

I professionisti iscritti hanno facoltà di aggiornare in qualsiasi momento il proprio curriculum e hanno altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni circostanza che determini il venir meno dei requisiti richiesti per l'inserimento.

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

Inoltre è disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che ne hanno inoltrato formale richiesta per P.E.C. all'indirizzo [chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org)

#### **ART. 6 Modalità di scelta dell'avvocato**

Gli incarichi saranno affidati scorrendo progressivamente l'elenco alfabetico delle Sezioni di cui all'art. 2 della presente disciplina, iniziando dalla lettera estratta e indicata nella determinazione dirigenziale di approvazione dell'Elenco.

#### **ART. 7 Conferimento degli incarichi e obblighi di informazione**

Il conferimento dell'incarico di patrocinio legale esterno ad un professionista iscritto nell'Elenco, è disposto con deliberazione di Giunta Comunale o determinazione dirigenziale, secondo le modalità previste nello Statuto comunale.

Il Comune ha cura di formalizzare l'incarico entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

L'invito alla disponibilità ad accettare l'incarico è trasmesso al professionista individuato a mezzo P.E.C., con l'assegnazione di un termine per la risposta.

Con la comunicazione di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà fornire un dettagliato e definitivo preventivo di compenso professionale per l'incarico conferito non superiore all'ammontare minimo previsto dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e s.m.i..

L'incarico ha durata sino alla conclusione del grado di giudizio per il quale è stato conferito incarico, comprendendo altresì la registrazione della sentenza e la successiva notifica della stessa alla controparte.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'incarico sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvede il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.

Il professionista, al quale viene conferito l'incarico, dovrà aggiornare costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze utilizzando l'indirizzo istituzionale del Comune di Chioggia: [chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org)

Il professionista è tenuto ad attenersi alla spesa preventivata nel rispetto dell'art.4 comma 2 lett. c). Sono fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi sopravvenuti, si renda necessario - in corso di causa - chiedere integrazioni di spesa, che dovranno essere specificamente e dettagliatamente motivate ed approvate dall'Amministrazione Comunale.

Il pagamento avverrà alla conclusione del giudizio, previa relazione puntuale dell'attività svolta e della prestazione eseguita da parte del professionista.

Su richiesta del professionista potranno essere liquidati degli acconti sul costo totale previsto nel preventivo.

Il compenso sarà liquidato, previa verifica, dietro presentazione di fattura elettronica preceduta da un preavviso di emissione fattura.

#### **ART. 8 Affidamenti di carattere eccezionale**

In via del tutto eccezionale, la Giunta Comunale su proposta motivata del Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Legali, ha la facoltà di affidare incarichi legali in deroga alle modalità indicate all'art.6 oppure a professionisti non inseriti nell'Elenco con apposita deliberazione.

#### **ART. 9 Pubblicità**

L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune e' reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione possibile, tra le quali la pubblicazione all'albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente. Gli incarichi di cui alla presente disciplina sono pubblicati, sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

#### **ART. 10 Disciplina in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:

- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione dell'Elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- il trattamento sarà effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari

per perseguire le sopracitate finalità.

**ART. 11 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disciplina, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice di deontologia forense.